

REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affido familiare allo scopo preciso di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore - nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 2

L'affido è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio di affido familiare.

Per ogni proposta di affido, il servizio svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine nonché riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario.

Art. 3

L'affido familiare si attua nell'ambito del servizio stesso costituito dall'Assistente Sociale del servizio sociale del Comune che si avvale della partecipazione attiva degli operatori del Consultorio Familiare Territoriale competente.

Art. 4

Il servizio affido familiare ha lo scopo di:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il

ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- promuovere la divulgazioni e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte della Autorità Giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;
- erogare una somma di denaro mensile fissa a Cavare degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni fornite dagli stessi ai minore in affido;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il ne cessarlo sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convinzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il servizio affido del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione dei minore affidato e della temporaneità del servizio;

- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidato;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affidato familiare, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza salubrità dell'alloggio), assicurando l'uso di un letto proprio per ogni minore in affidato;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidato, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidato e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidato.

Art. 8

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affidato familiare e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordata con gli operatori del servizio affidato familiare nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie responsabilità economiche, alle spese relative al minore.

Art. 9

Annualmente il servizio affidato predispone il resoconto del lavoro svolto ed il programma per l'anno successivo e

propone al Consiglio Comunale e al Comitato di Gestione della USL TA/6 gli interventi di competenza necessari alla realizzazione del programma.